

Rome, le 26 Novembre 1836.

Monsieur le Directeur, à la suite de la méprise dont M.<sup>r</sup> Jamin, pensionnaire de l'Académie de France, a été récemment victime, et afin de prévenir le retour d'inconvénients de la même nature, j'avais fait demander à la Secrétairerie d'Etat communication des règlements concernant les étrangers qui voyagent dans les provinces Pontificales. J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'extrait d'une lettre que vient de m'adresser à cet égard S. Em. M.<sup>r</sup> le Cardinal Lambertini. Vous y trouverez le détail des formalités à remplir par M.<sup>r</sup> les pensionnaires du Roi, qui voudront voyager dans l'intérieur des Etats Romains.

Recevez, Monsieur le Directeur, la nouvelle assurance de mes sentiments distingués.

*Giulio Romagnolo*

M.<sup>r</sup> Jagers, Directeur de l'Académie de France.

La legge editale della  
 Segreteria di Stato in data  
 del 5 Agosto 1820, è stata  
 sempre, ed è tuttora in  
 pieno vigore.

Si rileva da questa legge,  
 che qualunque estero vuole  
 liberamente girare in una  
 provincia nel di cui capo-  
 luogo si è già fermato,  
 deve munersi di una  
 carta di circolazione, da  
 rilasciarsi dalla polizia  
 provinciale, sotto pena  
 anche di arresto, per cui  
 quell'estero che da Roma  
 vuole recarsi nella Comarca  
 deve essere garantito dall'  
 indicato ricapito politico,  
 se non vuole incorrere  
 nella pena.

Quante volte poi un  
 estero passi ad altra  
 provincia, è tenuto di  
 avere il suo regolare  
 passaporto opportunamente  
 rinnovato per il viaggio.

Quanto poi ai permessi



351615.

di cui abbisognano gli  
esteri per studiare e  
copiare i monumenti che  
si trovano nelle provincie  
dello Stato Pontificio  
esclusa la Capitale,  
gli esteri debbono  
dirigersi alle autorità  
governative per averne  
il permesso.



352  
Legge Edittoale del 5 Agosto 1820.

Art. 5. « Quelli Esteri poi che volessero dimorare in qualche luogo più di tre giorni, ovvero girare liberamente in una Provincia, saranno tenuti a munirsi nel primo caso di una Carta di Sicurezza con la restituzione della quale conseguiranno di nuovo il passaporto opportunamente vidimato per proseguire il viaggio, e nel secondo di una Carta di Circolazione che sarà rilasciata dalla Polizia, o dal Gonfaloniere Locale, dalla quale obbligazione non potranno dispensarsi ancorchè sianó forniti di certificato o documento qualunque del Rappresentante del proprio Governo, giacchè il medesimo dovrà sempre intendersi diretto a legittimare le loro persone.

Qualunque contravventore agli obblighi di sopra espressi sarà tenuto per sospetto, e potrà come tale essere arrestato.